

COMUNE DI ROSASCO

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

Determinazione SERVIZIO PERSONALE n. 6 del 15.12.2022

Oggetto: FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE. COSTITUZIONE DEL FONDO DELL'ANNO 2022 E CONTESTUALE RICOGNIZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ANCHE ALLA VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 E NORME PRECEDENTI

Il Responsabile del personale

PREMESSO che:

- il D.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*Fondo per le risorse decentrate*) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

RICHIAMATO l'art. 4 del D.L. 16/2014 nonché l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001.

VERIFICATI gli elementi che portano l'ente a costituire il fondo dell'anno 2022 e ad effettuare una ricognizione dei fondi accantonati negli anni precedenti e precisamente:

- l'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. 16/2014 sulle modalità di gestione degli "errori" di costituzione ed utilizzo dei fondi del salario accessorio che "impone" una scrupolosa verifica dei fondi;
- la revisione dei fondi è stata sollecitata (quasi obbligata) da un documento di un comitato temporaneo costituito in seno alla Conferenza Unificata e composto dai rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali.

RITENUTO che alla luce di quanto sopra citato gli enti non devono attendere di essere assoggettati a verifiche ispettive o contestazioni per attivare la revisione dei fondi ed il connesso recupero sui fondi degli anni successivi, devono invece procedere autonomamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma.

DATO atto che i dipendenti di questo ente, al fine di acquisire la formazione e la competenza necessaria alla costituzione del fondo hanno partecipato ad un'attività di tutoring operativo attraverso il quale si è giunti a verificare quanto segue;

RICOSTRUITO pertanto il fondo dell'anno 2017, come meglio dettagliato nella tabella di cui all'allegato "A" alla presente determinazione.

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

DATO ATTO che, la base di calcolo per l'anno 2017 è riferita al trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016, il quale però doveva rispettare i limiti di cui all'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 che prevedeva *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*.

RITENUTO opportuno, sulla base delle interpretazioni che si sono succedute e di quanto sostenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato in occasione delle istruzioni al conto annuale dell'anno 2016 contenute nella Circolare n. 19/2017, determinare correttamente il limite del trattamento accessorio dell'anno 2016 che però dipendeva dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 e che quindi, si vuole riassumere in una tabella la situazione complessiva negli anni al fine di verificare il rispetto dei limiti per ogni esercizio.

CONCLUDE pertanto le operazioni di verifica amministrativa al fondo degli anni precedenti e rilevato, a questo punto, che è necessario costituire il fondo dell'anno 2022.

RIASSUNTA, quindi, la situazione complessiva come da tabella allegato "B" alla presente determinazione

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2022 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 14.734,18.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza.

RICHIAMATO il parere n. 63.898/2015 della Ragioneria Generale dello Stato nel quale è stato precisato quanto segue in merito alla questione in analisi: "appare corretto considerare distintamente la sezione riferita al fondo e la sezione riferita alle posizioni organizzative (a carico del bilancio dell'ente)".

EVIDENZIATO che il Fondo per il salario accessorio dell'anno 2016 risultante dalla tabella allegato "C" alla presente determinazione è così costituito:

• Fondo risorse decentrate	€	12.877,39
• Fondo P.O.	€	15.786,32

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999.

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente).

RILEVATA la propria competenza in qualità di Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio Personale, come nominato con decreto del Sindaco n. 6 del 30/12/2021.

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/00 rubricato "impegno di spesa";
- il vigente regolamento comunale di contabilità, in materia di effettuazione delle spese.

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. DI DARE ATTO che il Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2016 risulta ricostituito come da tabella allegato "C" alla presente determinazione e relativa relazione illustrativa.
3. DI DARE ATTO che il limite del salario accessorio anno 2016 risulta come di seguito costituito:
 - Fondo risorse decentrate € 12.877,39
 - Fondo P.O. € 15.786,32
4. DI COSTITUIRE il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 come risultante dalla tabella allegato "B" alla presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
5. DI DARE ATTO che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;
6. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 afferenti la spesa del personale.
7. DI TRASMETTERE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999.
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del personale
F.to Angela Maria Natale

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Rosasco, 15.12.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Angela Maria Natale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a partire dal 03.05.2023

Rosasco, 03.05.2023

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria Natale

copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE